

Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del foglio n. [REDACTED], notificato al ricorrente in data [REDACTED], con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito – Truppa - ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente, dal [REDACTED] Reggimento Genio Guastatori di [REDACTED] al [REDACTED]° Reggimento Genio Guastatori in [REDACTED] con data di presentazione al nuovo Ente prevista per il giorno [REDACTED];

- N. [REDACTED] C.
- della comunicazione recante prot. M [REDACTED] del [REDACTED] Reggimento Genio Guastatori, con la quale il ricorrente veniva informato circa la sua designazione per il trasferimento d'autorità presso il [REDACTED] Reggimento Genio Guastatori in [REDACTED]
 - del foglio [REDACTED] del [REDACTED] Reggimento Genio Guastatori di [REDACTED]
 - del [REDACTED] del [REDACTED]° Reggimento Genio Guastatori di [REDACTED]
 - del foglio [REDACTED] del [REDACTED] Reggimento Genio Guastatori di [REDACTED]
 - del messaggio n. [REDACTED]
 - del Capitolo V – Capo I punto n. 4 della Direttiva P – 001 *Procedure per l'impiego del Personale Militare dell'Esercito*”, nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, per violazione degli artt. 4, 32 e 97 della Costituzione Italiana, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente - Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale dell'Esercito Italiano, in servizio presso il [REDACTED]mento Genio Guastatori ubicati in [REDACTED] - chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche in via interinale e provvisoria *inaudita altera parte*, del provvedimento in epigrafe

[REDACTED]

compiutamente indicato, con cui, al rientro in servizio dopo un periodo di sospensione dall'impiego per due mesi, a seguito di procedimento disciplinare di stato, è stato trasferito d'autorità presso il [REDACTED] Reggimento Genio Guastatori di [REDACTED]

2. - Lamenta l'illegittimità del trasferimento impugnato sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

2.1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1357 D. Lgs. n. 66/2010 e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990. Violazione del *ne bis in idem*. Eccesso di potere per erronea ed insufficiente istruttoria, falso presupposto, erronea valutazione della situazione di fatto, sviamento dell'azione amministrativa e difetto di motivazione illogicità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.

Il ricorrente riferisce che il procedimento penale in seguito al quale è stato avviato quello disciplinare si è concluso con sentenza di non luogo a procedere n. [REDACTED], attesa la remissione di querela che ha fatto estinguere il reato (tentativo di truffa a danni dell'assicurazione per simulato incidente).

Sostiene che il contestato trasferimento sarebbe espressione della volontà dell'Amministrazione di sanzionarlo nuovamente per le stesse ragioni poste alla base del procedimento disciplinare conclusosi con l'inflizione della sospensione dal servizio.

Esclude la sussistenza di profili di incompatibilità ambientale e di lesione al prestigio dell'amministrazione, in quanto il procedimento penale era scaturito dalla contestazione di un reato comune e non militare, peraltro definito dal Tribunale di Roma. Lamenta di non conoscere le ragioni per cui è stato disposto l'avversato trasferimento che ritiene, per questo, affetto da difetto di istruttoria e motivazione.

2.2. - Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del Capitolo V – Capo I punto n. 4 della Direttiva P – 001 Procedure per l'impiego del Personale Militare dell'Esercito; violazione dei diritti al lavoro, alla salute, nonché violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione e delle scelte amministrative. Difetto di istruttoria e motivazione.

[REDACTED]

Eccesso di potere sotto plurimi profili.

Deduce, in particolare, la violazione della previsione di cui al punto 5.1.4. della Direttiva P – 001 *“Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito”* nella parte in cui prevede che il Comandante di Corpo del militare sospeso dal servizio (e successivamente riammesso) informi la linea gerarchica circa *“l’opportunità o meno di confermare il personale presso l’U.O., esplicitandone le ragioni”*.

Si duole della genericità della motivazione addotta a seguito delle osservazioni rese in sede di istruttoria procedimentale, per essersi l’amministrazione limitata a concludere che *“non sono emersi elementi novativi tali da dover sospendere il provvedimento di impiego”*. Lamenta anche l’omesso riferimento alla propria situazione familiare, pure rappresentata in sede endoprocedimentale.

2.3. - Conclude per l’annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato.

3. - Con [REDACTED], questo Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche.

4. - Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in data [REDACTED] ha argomentato a favore della legittimità del proprio operato e concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento opposto.

5. - Con ordinanza n. [REDACTED] è stata accolta l’istanza cautelare e sono stati disposti incumbenti istruttori a carico del Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito, al fine di acquisire gli elementi di informazione resi dal Comandante di Corpo con riferimento al rientro del ricorrente dalla sospensione disciplinare (documentazione poi depositata in data [REDACTED]).

5.1. - In data [REDACTED] l’amministrazione ha depositato una memoria per ribadire l’infondatezza del ricorso.

6.. - Alla pubblica udienza del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Il ricorso è fondato.

7.1. - Dal provvedimento impugnato si desume che:

- questo è stato assunto dal Ministero intimato *“al rientro dalla sospensione disciplinare”* del ricorrente;
- si fa espresso riferimento alla Direttiva P – 001 *“Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito”*;
- le problematiche familiari rappresentate in sede di istruttoria procedimentale dal ricorrente sono state ritenute *“comuni a gran parte dell’esercito che si trova a dover sostenere un trasferimento di sede”*;
- *“il reimpiego pianificato tende prioritariamente a salvaguardare sia il graduato interessato fornendogli nuovi stimoli e favorendone l’inserimento in un nuovo contesto tecnico professionale che, in aggiunta, l’autorevolezza, la credibilità e la funzionalità della Forza Armata”*.

7.2. - Secondo la giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, l'atto di reimpiego del militare appartiene alla categoria degli ordini, per i quali non è necessaria una motivazione puntuale dell'amministrazione militare, essendo sufficiente che dall'atto si evincano, anche in linea generale, le ragioni del disposto reimpiego (Consiglio di Stato, IV, 17 luglio 2017, n. 3464).

Inoltre, i militari, di norma, non sono titolari di un interesse giuridicamente tutelato a prestare il proprio servizio in una specifica sede (cfr., T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II[^], 2 febbraio 2017 n. 192; Cons. Stato sez. IV, 28 settembre 2016 n. 4023), e le esigenze del singolo sono di regola posposte all’interesse pubblico ad una efficiente organizzazione delle forze di difesa e di polizia (cfr., T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I[^], 19 aprile 2017 n. 311; T.A.R. Sardegna, Sez. II[^], 3 febbraio 2016 n. 96).

7.3. - Tuttavia, nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che l'Amministrazione, in disparte la doglianza relativa all’omessa considerazione delle esigenze di carattere personale dell’interessato (attesa l’evidenza che non si è tenuto in alcun modo conto di quanto emerso in sede di interlocuzione endo-

procedimentale), ha omesso di chiarire l'iter logico motivazionale sotteso alla decisione di ritenere il trasferimento idoneo a fornire al militare *"nuovi stimoli e favorendone l'inserimento in un nuovo contesto tecnico professionale"* e, in aggiunta, a garantire *"l'autorevolezza, la credibilità e la funzionalità della Forza Armata"*.

Il difetto di motivazione è emerso ancor più evidente dell'esame degli elementi di informazione resi dal Comando di appartenenza del ricorrente, [REDACTED] Guastatori [REDACTED] a seguito del deposito di documentazione ad opera dell'amministrazione intimata, in esecuzione dell'ordinanza n. [REDACTED] di questa Sezione.

Ebbene, il comandante di Corpo, dopo aver ricostruito la vicenda a cui è conseguito l'avversato trasferimento, ha concluso ritenendo *"il caso di specie di carattere isolato in quanto il CMCS Q.S. Pezzella ha fornito, nei precedenti periodi di valutazione, un rendimento eccellente - il suo curriculum vanta ben 8 elogi - arrivando anche 2° al modulo minex. Peraltro, il militare è un guastatore qualificato minex, quindi un incarico pregiato per il Reggimento, pertanto si ritiene opportuna la riconferma presso questa Reparto"*.

7.4. - Sebbene per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione, nel salvaguardare le proprie esigenze di servizio, non è tenuta a subordinare agli interessi personali dei propri dipendenti *"la realizzazione dei propri compiti istituzionali, ai quali invece, nel bilanciamento, deve riconoscersi priorità assoluta"* (Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 923; id., 14 aprile 2010, n. 2101), nel caso in esame, manca qualunque riferimento alle esigenze di servizio fondanti il trasferimento dalla sede di [REDACTED] mentre, per converso risulta attestata espressamente l'esigenza del Corpo di attuale appartenenza di mantenerlo tra i propri effettivi. Inoltre, nessuna motivazione si desume dal provvedimento finale circa le ragioni che hanno indotto a non tener conto degli elementi di informazione forniti dal Comando di appartenenza del ricorrente, né

appare idoneo a giustificare il disposto trasferimento, il generico richiamo alla necessità di fornire al militare nuovi stimoli (visto che non si comprende il perché di una tale necessità, peraltro – come già detto – contraddetta palesemente dal buon giudizio reso sul subordinato dal Comandante di Corpo). Né l'amministrazione ha fornito elementi relativi all'ambiente di lavoro, atti a spiegare il perché dell'avvio del procedimento disciplinare; ovvero ha allegato l'esistenza di situazioni di conflittualità o disagio tali rendere necessario il trasferimento per riportare serenità nell'ambito lavorativo e nei rapporti con la collettività.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, ancora, non si ravvisano elementi da cui desumere che l'amministrazione abbia in qualche modo cercato di contemperare le esigenze dello strumento militare con quelle familiari dell'interessato.

8. - Per tutto quanto esposto il ricorso merita accoglimento, e per l'effetto il provvedimento di trasferimento impugnato va annullato.

9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito – Truppa ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dal [REDACTED] Reggimento Genio Guastatori di [REDACTED] al [REDACTED] Reggimento Genio Guastatori in [REDACTED] a.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

██████████
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno ██████████ con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.